

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

Il Presidente Federale

- visto il proprio precedente provvedimento in data 27 luglio 2004, pubblicato sul C.U. 42/A;
- preso atto, per quanto qui interessa, che in data 9 agosto 2004 il Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, ha respinto il ricorso proposto dalla società ANCONA CALCIO S.p.A. avverso la non ammissione al Campionato di Serie B deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 27.07.2004 e pubblicata in pari data sul C.U. n. 20/A, così riconoscendo la legittimità del provvedimento impugnato;
- ritenuto che si sono verificate le condizioni di cui al C.U. n. 42/A del 27.07.2004;
- visto l'art. 110 comma 1 delle N.O.I.F.;
- sentiti i Vice Presidenti

d i c h i a r a

esecutivo lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati con la ANCONA CALCIO S.p.A., di cui al provvedimento pubblicato sul C.U. n. 42/A del 27.07.2004.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dr. Franco Carraro